

N. 501-37-81-315-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

## RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE **VALIANTE**, *per la maggioranza*)

SULLE

### **PROPOSTE DI LEGGE**

d'iniziativa dei Senatori **CODIGNOLA, BANFI, VIGNOLA, IANNELLI**

**APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 10 ottobre 1968 (Stampato n. 23)*

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 10 ottobre 1968*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione  
di amnistia e di indulto

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CERAVOLO, SANNA, ALINI, MAZZOLA, PASSONI**

*Presentata il 5 giugno 1968*

Concessione di amnistia per reati commessi  
in occasione di manifestazioni operaie o studentesche

---

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRI MAURO, LOMBARDI RICCARDO, VASSALLI, ARIOSTO, BRANDI,  
GUERRINI GIORGIO**

*Presentata il 18 giugno 1968*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per i reati commessi in occasione delle agitazioni studentesche e sindacali

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, BODRATO, FOSCHI, RUSSO FERDINANDO, BIAGGI, SINESIO, DONAT-  
CATTIN, IMPERIALE, TOROS, BUZZI, ERMINERO, SCOTTI, BORGHI, DE MITA,  
GALLONI, MISASI, COLOMBO VITTORINO, MENGOZZI, GIRAUDI, DE POLI, BIANCO,  
BIANCHI FORTUNATO, GERBINO, SENESE, MARCHETTI, GRASSI BERTAZZI,  
SCARLATO, GITTI, MERLI**

*Presentata il 2 agosto 1968*

Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto per i reati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche o sindacali

*Presentata alla Presidenza il 15 ottobre 1968*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da qualche tempo i giovani, che pur sembravano estraniarsi sempre più dalla vita pubblica, dopo le delusioni sofferte nelle esperienze estremiste di destra e di sinistra con cui si erano cimentati, sono ritornati prepotentemente alla ribalta della vita nazionale. Le loro manifestazioni, rumorose e spesso caotiche, agitate e finanche violente, hanno turbato i sonni dei « pacifici » e impensierito i « benpensanti »: gli uni hanno chiesto drastici interventi punitivi della polizia e della magistratura, gli altri

hanno gridato al pericolo del sovvertimento rivoluzionario.

Quelli che hanno cercato di affiancare il movimento giovanile per strumentalizzarlo, sono stati ben presto respinti, perché i giovani non hanno voluto affidare ad alcuno la rappresentanza delle proprie istanze, anche per l'affermarsi dell'esigenza di una partecipazione democratica « diretta ». Alcuni movimenti politici e sindacali si sono trovati di fronte a un tale fermento contestatario da dover rinunciare a guidare ed utilizzare la

protesta giovanile, come avevano sperato, fino a dissociarsi sostanzialmente dal movimento e addirittura a giudicarlo con sufficienza.

Chi, più sensibile ai fatti che interessano il Paese, ha voluto rendersi conto del fenomeno, si è accorto che questi giovani non sono i soliti precettati per le abituali manifestazioni più o meno politiche o rivendicazioniste, né i consueti protestatari più o meno abilmente raggruppati. Non sono neppure più divisi in gruppi socialmente o ideologicamente caratterizzati, visto che proletari e borghesi, marxisti e cattolici, perfino studenti e operai, si sono trovati insieme a manifestare. A mano a mano che le richieste e le confuse istanze si sono venute chiarendo, ci si è accorti di un fatto del tutto nuovo: i giovani denunciano la loro insoddisfazione per la struttura della nostra società, e sollecitano nuovi equilibri di potere e di libertà.

I problemi della nostra società non si pongono più in termini di miglioramento delle condizioni di vita o di garanzia dei diritti civili. Progresso, libertà, democrazia, godimento dei diritti, sono stati largamente assicurati in venti anni di regime democratico. Occorrono oggi nuove strutture, giuridiche ma soprattutto politiche, che consentano una più sostanziale partecipazione dei cittadini alla vita del Paese e al potere. Occorrono nuovi idonei canali di collegamento tra la società civile e i centri di direzione politica, che garantiscano una democrazia sostanziale non semplicemente formale.

La partecipazione dei sindacati dei lavoratori e delle categorie produttive alle decisioni del potere pubblico sui problemi dell'economia, è stata già un notevole esempio, felicemente sperimentato, di questo nuovo modo di intendere la democrazia. È urgente che gli stessi sindacati, i partiti, le associazioni in genere, si attrezzino per favorire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla vita della società; che gli enti locali non rimangano l'impegno e il tormento dei pochi cui sono affidati; che le Università non restino dispensatrici di diplomi o al più del « sapere » insegnato dai professori, ma diventino formatrici dei nuovi dirigenti.

Queste esigenze avvertono i giovani, spesso in maniera caotica ed indistinta, anche se pretendono di contestare tutte le attuali strutture della società. Nel fondo di tutte le loro manifestazioni si sono evidenziati questi fermenti di una società nuova, più giusta, meno classista, soprattutto più umana, che valorizzi la personalità di tutti, e a tutti consenta di esprimere le proprie capacità.

In questa nuova società i giovani vogliono svolgere il proprio ruolo, che non è quello di passivi spettatori o, comunque, di rassegnati beneficiari, bensì quello di attivi protagonisti.

Gli studenti che protestano contro le « baronie » dei professori e reclamano una parte del potere universitario; gli operai che insorgono contro le strutture « alienanti » dell'azienda e chiedono nuovi rapporti con la dirigenza, in sostanza sollecitano una diversa considerazione della loro personalità.

I canoni dell'autorità e del potere sovrano del professore nell'università, del padrone o del dirigente nella fabbrica, sono entrati ovunque in crisi. Si va affermando il principio e il metodo della « partecipazione responsabile ». Di qui l'esigenza di nuovi rapporti di potere, e perciò di moderne forme di libertà.

È nell'interesse di tutti che questi fermenti giovanili si trasformino in forze operanti per la creazione di una società migliore, nella quale non tanto il benessere materiale, ma soprattutto l'umanità e i valori morali abbiano un posto di primo piano.

I giovani devono essere aiutati ad integrarsi in una società nuova, nella quale possano agire da protagonisti insieme a tutte le altre forze valide. Meritano, perciò, fiducia ed appoggio da parte degli anziani.

\* \* \*

In questa situazione, e soprattutto in questa prospettiva si collocano le proposte di legge sottoposte al vostro esame, contenenti delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto per la maggior parte dei reati commessi a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali.

I giovani, studenti ed operai, che da soli o insieme ad altri di tali meno gravi violazioni della legge si sono resi responsabili, nel fervore della loro contestazione e nella passione della loro protesta, devono poter avvertire una prima risposta positiva della società. La amnistia o l'indulto che si sollecitano a loro favore hanno finalità di pacificazione; e significano considerazione della causa delle agitazioni giovanili, adesione alla prospettiva che esse aprono, fiducia nelle possibilità e nella azione dei giovani.

Tutti i presentatori — socialproletari, socialisti e democratici cristiani — non hanno voluto un atto generale di clemenza, che per altro mancava di giustificazione, ma proprio un provvedimento diretto soprattutto ai giovani. Giustamente si è rilevato che un

moderno Stato di diritto meglio agisce rinunciando al potere di punire in particolari contingenze e in relazione a speciali situazioni, anziché beneficiando con paternalistica clemenza tutti indistintamente i trasgressori della legge e in tutti i casi.

Il Senato, in una lunga e appassionata discussione, frequentemente polemica in ordine all'estensione del provvedimento, ha convenuto quasi unanimemente sulla necessità di questo atto di pacificazione. Anche la vostra Commissione di giustizia ha larghissimamente approvato lo spirito informatore del provvedimento.

Circa il testo, invece, approvato dalla maggioranza della Commissione nella stesura proveniente dal Senato, dopo aver respinto alcuni emendamenti dei deputati del Movimento sociale italiano, i vari gruppi si sono riservati di proporre modificazioni in Aula, al fine di non ritardare l'esame definitivo del provvedimento. Anche questo conferma il quasi generale interesse ad offrire presto ai giovani una prova di comprensione e di conciliazione.

Con questi sentimenti, sono state accolte le proposte di estensione del beneficio, rispetto ai precedenti provvedimenti, sia in termini di qualità e gravità dei reati, sia in termini di condizioni soggettive degli imputati.

\* \* \*

Nel testo sottoposto al vostro esame si propone di delegare il Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia limitatamente ai reati:

a) punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni;

b) di violenza o minaccia a corpo amministrativo (articolo 338 del codice penale), di devastazione (articolo 419 del codice penale), di incendio (articolo 423 del codice penale);

c) di blocco stradale o ferroviario;

d) di stampa;

e) di porto abusivo di armi;

purché commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali.

Pur nell'ambito dei reati come sopra specificati, il Senato ha incluso anche i delitti con finalità politiche (soggettivamente politici). Per quanto non perfetta dal punto di vista tecnico, la dizione importa l'estensione della amnistia ai reati commessi in occasione di moti studenteschi o sindacali, anche se non oggettivamente tali.

Ai fini del computo della pena massima prevista per il reato, l'articolo 2 prevede che non si tenga conto dell'aumento dipendente da circostanze aggravanti, purché non superiori a tre, anche se determinano la pena in materia autonoma. L'amnistia va esclusa soltanto nei casi di lesioni personali gravissime (articolo 583 del codice penale) e di morte come conseguenza di altro delitto (articoli 586 e 588 del codice penale).

Si propone di applicare l'amnistia ai reati, come sopra specificati, commessi tra il 1° ottobre 1966 e il 27 giugno 1968. Il *dies a quo* si riferisce all'inizio dell'anno accademico 1966-67, nel corso del quale più numerose e rilevanti furono le agitazioni e manifestazioni studentesche.

L'amnistia va esclusa per coloro che abbiano riportato una o più condanne a pena detentiva superiore a tre anni di reclusione complessivamente, per delitti non colposi: salvo che i reati siano estinti per decorso dei termini della sospensione condizionale, o per precedenti amnistie, ovvero che il condannato abbia ottenuto riabilitazione.

Per coloro che non potranno beneficiare dell'amnistia, a causa delle suddette esclusioni soggettive, si propone di concedere indulto, per gli stessi reati, in misura non superiore ad anni due per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria.

I benefici suddetti non possono applicarsi a coloro che siano stati dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

Il Senato ha ritenuto di proporre l'estensione dell'amnistia e dell'indulto a reati che nulla hanno a che fare con il tema essenziale del provvedimento in esame: i reati di blocco stradale o ferroviario commessi a causa di agitazioni e manifestazioni che si riferiscono al disastro del Vajont. Si tratta di casi poco numerosi, ma soprattutto particolarmente meritevoli di considerazione, data la commozione che il disastro del Vajont procurò a tutta la nazione: sì che la Commissione Giustizia ha ritenuto di proporre alla vostra considerazione l'applicazione del beneficio anche ad essi.

Nello spirito che ha animato i presentatori delle proposte e che ha caratterizzato l'esame da parte del Senato, nella fiducia che questo gesto di pacificazione possa essere utile, la vostra Commissione di giustizia, onorevoli deputati, vi chiede di voler approvare la iniziativa.

VALIANTE, *Relatore per la maggioranza.*

**PROPOSTA DI LEGGE**

**N. 501**

**ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalità politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche e sindacali:

a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

b) reati preveduti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo -, 419 - limitatamente al reato di devastazione - e 423 del codice penale;

c) reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

d) reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;

e) delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

**ART. 2.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

a) si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

b) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

c) non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di tre circostanze aggravanti - anche se queste determinano la pena in maniera autonoma - salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

d) si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'età.

**ART. 3.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi dal 1° ottobre 1966 al 27 giugno 1968.

**TESTO DELLA COMMISSIONE**

**N. 501**

**ART. 1.**

*Identico.*

**ART. 2.**

*Identico.*

**ART. 3.**

*Identico.*

ART. 4.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi, complessivamente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto:

a) delle condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la riabilitazione;

b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma dell'articolo 167 del codice penale;

c) delle pene estinguibili per effetto di precedenti amnistie.

Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto dei precedenti penali.

ART. 5.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per i reati di cui all'articolo 1, in misura non superiore a due anni per le pene detentive, e per l'intera pena pecuniaria, in favore di quanti non beneficiano dell'amnistia.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a mesi sei.

ART. 6.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica e l'indulto non si concede per i reati di cui al precedente articolo 1, a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, siano stati dichiarati, con sentenza irrevocabile, delinquenti abituali o professionali o per tendenza.

ART. 7.

Il Presidente della Repubblica è altresì delegato a concedere amnistia ed indulto per i reati di cui alla lettera c) del precedente articolo 1 commessi a causa od in occasione di agitazioni e manifestazioni connesse al disastro del Vajont anche anteriormente al 1° ottobre 1966 e fino al 27 giugno 1968.

ART. 4.

*Identico.*

ART. 5.

*Identico.*

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

*Identico.*

Ai fini dell'applicazione dell'amnistia e dell'indulto di cui al precedente comma valgono le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 della presente legge.

ART. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 8.

*Identico.*

## PROPOSTE DI LEGGE

### N. 37

#### ARTICOLO UNICO.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a concedere amnistia per tutti i reati, comunque rubricati, commessi in occasione di manifestazioni politiche o sindacali, operaie o studentesche.

### N. 81

#### ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati commessi in occasione di agitazioni studentesche e sindacali.

#### ART. 2.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente a 18 mesi, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali delle condanne per le quali sia intervenuta la riabilitazione alla data dell'applicazione dell'amnistia o delle condanne per delitti per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

#### ART. 3.

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il 2 giugno 1968.

## **N. 315**

### **ART. 1.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati commessi per motivi ed in occasione di agitazioni studentesche o sindacali.

### **ART. 2.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia ha efficacia per i reati commessi dal 1° luglio 1967 al 2 giugno 1968.

### **ART. 3.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia non si applica ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o più condanne a pena detentiva per delitto non colposo, salvo che si tratti di condanne per delitti non colposi per i quali sia stata riconosciuta l'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale.

### **ART. 4.**

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere l'indulto per le pene inflitte a coloro che non abbiano beneficiato della amnistia a norma dell'articolo 3, con esclusione dei delinquenti abituali o professionali o per tendenza e di chi abbia riportato una o più condanne, sia pur con la medesima sentenza, per delitto non colposo, non superiore complessivamente a 18 mesi.

Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore a sei mesi.